





riparto e, segnatamente, il credito della Banca Patavina, in quanto questa era intervenuta *sine titulo* e senza il rispetto delle modalità e delle forme prescritte dall'art. 499 cod. proc. civ.

4. Con ordinanza del 19/7/2017, il giudice dell'esecuzione di Padova, pur dando atto che il contratto di apertura di credito non costituisce titolo esecutivo, reputava ammissibile l'intervento del menzionato istituto di credito in quanto fondato su un diritto di prelazione risultante da pubblici registri, per il quale non era necessaria la produzione di estratti autentici delle scritture contabili, né la notifica dell'atto di insinuazione; inoltre, il giudice riteneva che la verifica del credito non titolato si fosse svolta col tacito assenso dei debitori, che, pur presenti all'udienza ex art. 569 cod. proc. civ., non avevano dedotto alcunché in merito alla pretesa dell'intervenuta Banca Patavina.

5. La BPER Banca proponeva tempestiva opposizione ex artt. 512 e 617 cod. proc. civ., ribadendo che l'avversario intervento era inammissibile, che il silenzio degli esecutati all'udienza ex art. 569 cod. proc. civ. non poteva essere considerato equipollente del tacito riconoscimento del credito nel sub-procedimento ex art. 499 cod. proc. civ., che la mancata produzione dell'estratto notarile delle scritture contabili impediva ai creditori postergati di verificare l'ammontare del credito vantato della Banca Patavina (quantomeno nella parte eccedente l'importo dell'apertura di credito concessa), il quale recava altresì errori nel conteggio degli interessi.

6. Nel giudizio di merito instaurato dopo la fase endoesecutiva, si costituivano soltanto la BPER Banca e la BCC Gestione Crediti, quale mandataria di ██████████, cessionaria del credito di Banca Patavina di Credito Cooperativo di Sant'Elena e Piove di Sacco.

7. Con la sentenza n. 986 del 22/5/2019, il Tribunale di Padova respingeva l'opposizione e condannava l'opponente alla rifusione delle spese di lite.



8. Avverso tale decisione BPER Banca S.p.A., tramite la mandataria BPER Credit Management, proponeva ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi; resisteva con controricorso la [REDACTED] (cessionaria del credito di Banca Patavina di Credito Cooperativo di Sant'Elena e Piove di Sacco), tramite la mandataria DoValue (già DoBank) S.p.A.; gli altri intimati non svolgevano difese nel giudizio di legittimità.

9. Per la trattazione della controversia è stata fissata l'udienza pubblica del 5/4/2022; il ricorso è stato trattato e deciso in camera di consiglio – in base alla disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, del D.L. n. 137 del 2020, inserito dalla Legge di conversione n. 176 del 2020 e successivamente più volte prorogato, da ultimo dall'art. 7, comma 1, D.L. n. 105 del 2021, convertito dalla Legge n. 126 del 2021 – senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati avanzato richiesta di discussione orale.

10. Il Pubblico Ministero ha presentato conclusioni motivate scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso e il rinvio al giudice di merito.

11. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ.

#### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Col primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., perché, nonostante le reiterate richieste dell'odierna ricorrente, il giudice di merito aveva ommesso di acquisire il fascicolo dell'esecuzione immobiliare in cui era sorta la contestazione e di pronunciarsi sulle istanze in tal senso avanzate.

2. La censura è inammissibile per plurime ragioni.

Innanzitutto, come già statuito da Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 13716 del 05/07/2016, Rv. 640358-01, «Il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, dello stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito



e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l'omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione».

In ogni caso, anche a voler configurare un'implicita denuncia di violazione dell'art. 186 disp. att. cod. proc. civ., la ricorrente non ha nemmeno prospettato quale pregiudizio possa esserle derivato dalla trasgressione della succitata norma.

3. Col secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 499, commi 1 e 2, cod. proc. civ., per essere stato considerato ammissibile l'intervento della Banca Patavina, la quale, pur non essendo munita di titolo esecutivo (non potendosi considerare tale il contratto di apertura di credito), non aveva rispettato le modalità prescritte dalla citata disposizione, che, a pena di inammissibilità, impongono all'interveniente *sine titulo* di dare prova del proprio credito allegando al ricorso l'estratto autentico notarile delle scritture contabili.

4. L'art. 499 cod. proc. civ. ammette – in via di eccezione rispetto alla regola dell'intervento con titolo esecutivo – l'intervento nella procedura espropriativa di alcune categorie di creditori *sine titulo*: la disposizione si riferisce, in particolare, ai «creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile.».

5. La Banca Patavina di Credito Cooperativo di Sant'Elena e Piove di Sacco era intervenuta nel processo esecutivo contro [REDACTED] quale creditrice ipotecaria iscritta nei registri immobiliari in data anteriore al pignoramento.

6. La BPER Banca ritiene che la predetta intervenuta avrebbe dovuto dimostrare l'ammontare del proprio credito (soprattutto perché costituito da un importo incerto, già oggetto di fido bancario) e che la mera iscrizione ipotecaria non fosse sufficiente a tali fini; conclude,



perciò, che anche nel caso in cui il creditore intervenga in forza di ipoteca iscritta a garanzia di un credito futuro, allo stesso deve applicarsi la regola dell'art. 499, comma 2, cod. proc. civ., in base al quale «se l'intervento ha luogo per un credito di somma di denaro risultante dalle scritture di cui al primo comma, al ricorso deve essere allegato, a pena di inammissibilità, l'estratto autentico notarile delle medesime scritture rilasciato a norma delle vigenti disposizioni.».

7. La tesi, per quanto suggestiva, è infondata, perché confonde due distinti profili, l'uno relativo ai requisiti formali per l'intervento *sine titulo* nel processo esecutivo, l'altro attinente ai presupposti sostanziali per la partecipazione alla distribuzione del ricavato: in altri termini, il fatto che il creditore privo di titolo esecutivo possa legittimamente intervenire nell'esecuzione rispettando le regole dettate nei primi tre commi dell'art. 499 cod. proc. civ. non vale di per sé a ritenere che lo stesso sia esonerato dall'onere di dare compiuta prova del proprio credito qualora lo stesso sia ritualmente contestato da un altro creditore concorrente o dallo stesso debitore (al quale, come si dirà nel prosieguo, il legislatore ha attribuito peculiari facoltà di disconoscimento di tale credito).

8. Nel caso *de quo*, è pacifico che la Banca Patavina era intervenuta nel processo espropriativo senza essere munita di un titolo esecutivo, posto che il contratto di finanziamento in apertura di credito (quand'anche erroneamente munito di formula esecutiva dal pubblico ufficiale stipulante) difetta dei requisiti *ex art.* 474, comma 1, cod. proc. civ.: tale statuizione resa nel grado di merito (e non oggetto d'impugnazione) è peraltro conforme all'orientamento giurisprudenziale di questa stessa Corte (tra le altre, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 41791 del 28/12/2021, Rv. 663693-01).

9. Tuttavia, il suo intervento era certamente ammissibile poiché la citata Banca era da considerarsi creditore che, al momento del pignoramento, aveva «un diritto di prelazione risultante da pubblici registri» (*id est*, l'ipoteca iscritta contro gli esecutati), senza che



costituisse requisito indefettibile il deposito (e la notifica all'esecutato) dell'estratto autentico notarile delle scritture contabili, prescritto per i creditori non muniti di titolo, ma titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili ex art. 2214 cod. civ..

10. Quanto ora esposto non significa affatto, come invece prospetta la ricorrente, che (come sarà meglio spiegato nel prosieguo) ciò determini l'esenzione del creditore dall'onere di dimostrare la sussistenza e l'entità del suo credito, che è pure suscettibile di contestazioni da parte dell'esecutato e anche dai creditori concorrenti in sede di distribuzione del ricavato (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7107 del 09/04/2015).

11. Col terzo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 111 Cost., per avere il Tribunale di Padova onerato l'odierna ricorrente della contestazione del credito della Banca Patavina, pur in mancanza di prova, da parte di questa, della sussistenza stessa del suo credito; la ricorrente aggiunge, peraltro, che – nei limiti della documentazione fornita dall'avversaria – erano state svolte anche contestazioni inerenti al *quantum*.

12. È collegato a tale censura il quarto motivo, che denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ., per avere il giudice di merito posto a fondamento della propria decisione una circostanza – l'omessa contestazione da parte di BPER Banca riguardo alla sussistenza e all'ammontare del credito dell'opposta – non ricavabile dagli atti di causa.

13. Le predette censure, che possono essere esaminate congiuntamente e che sono connesse anche al quinto motivo (col quale si sostiene essere posta la procedura di riconoscimento del credito nell'interesse anche degli altri creditori, che possono così contestare l'ammissibilità di un intervento anche in sede distributiva), sono complessivamente fondate.



14. In primo luogo, si osserva che le contestazioni della BPER Banca – trascritte nel ricorso – riguardavano anche l’entità della pretesa creditoria avanzata dalla Banca Patavina e, poi, è evidente che la dedotta inammissibilità dell’intervento – volta all’esclusione dal riparto del creditore concorrente per la mancata prova del proprio credito e per difetto dei requisiti prescritti – costituisce un’idonea contestazione distributiva.

15. Inoltre, e soprattutto, il principio di non contestazione è configurabile nella fase distributiva del processo di espropriazione forzata solo nel caso in cui non vengano poste questioni in ordine all’ammontare dei crediti o alla collocazione dei creditori nel riparto; in tal caso, il progetto viene approvato col consenso (anche tacito ex art. 597 cod. proc. civ.) delle parti.

16. Nella fattispecie, invece, l’odierna ricorrente ha svolto le proprie contestazioni proprio nella fase del processo a ciò deputata, l’unica nella quale sorge, per il creditore concorrente, l’interesse a contrastare i crediti degli altri soggetti ammessi al riparto (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7107 del 09/04/2015).

17. Peraltro, è particolarmente ampia la natura delle contestazioni che possono essere avanzate dai concorrenti nei confronti del creditore non munito di titolo esecutivo (quand’anche riconosciuto dal debitore nell’apposita udienza di verifica dei crediti), posto che a quest’ultimo spetta l’onere di dimostrare i presupposti costitutivi del proprio credito.

18. È errata, dunque, la statuizione del Tribunale di Padova che, da un lato, ha onerato il creditore postergato dell’onere di contrastare la pretesa creditoria della Banca Patavina (sebbene questa non fosse consacrata in un titolo esecutivo ed abbisognasse quindi di idoneo supporto probatorio) e, dall’altro, ha mancato di rilevare che la ricorrente aveva contestato l’an e il *quantum* del predetto credito.

19. Con la quinta censura la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 499, commi 3, 5 e 6, cod. proc. civ. e 111 Cost.,



per avere il Tribunale statuito che la verifica del credito dell'intervenuto *sine titulo* è funzionale ad un controllo del debitore e che, dunque, eventuali doglianze su tale sub-procedimento non possono essere sollevate da un soggetto (un altro creditore) nel cui interesse esso non è disciplinato.

In altre parole, la ricorrente lamenta che il giudice di merito abbia considerato la verifica dei crediti non sorretti da titolo esecutivo alla stregua di un adempimento volto all'esclusivo interesse del debitore (il cui silenzio all'udienza ex art. 569 cod. proc. civ. avrebbe addirittura rilevanza sostitutiva del sub-procedimento), anziché un presidio del giusto processo di esecuzione forzata, la cui mancanza può essere denunciata anche dai creditori concorrenti nella fase distributiva.

20. In relazione alla predetta censura, si rileva che la sentenza impugnata contiene plurime erronee statuizioni.

21. *In primis*, si afferma che «il procedimento di cui all'art. 499 comma V c.p.c. volto al riconoscimento del debito da parte del debitore ... sia funzionale a consentire al debitore stesso un controllo sull'*an* e sul *quantum* del credito vantato dall'intervenuto ... se allora il procedimento in questione è funzionale a tutelare un interesse della parte debitrice, non si può non evidenziare che eventuali doglianze di carattere procedimentale non possono che essere sollevate dal debitore medesimo», non già dal creditore concorrente in quanto «soggetto altro e diverso da colui nel cui interesse il procedimento in questione è disciplinato».

22. Si deve, al contrario, affermare che il sub-procedimento di verifica dei crediti – disciplinato dai commi quinto e sesto dell'art. 499 cod. proc. civ. (e che trova un antecedente adempimento nell'onere, prescritto dal terzo comma della disposizione, di notifica al debitore dell'intervento *sine titulo*) – costituisce un incombente necessario, un passaggio obbligato ed anzi indefettibile, per il soddisfacimento del creditore intervenuto senza titolo esecutivo, tanto nella forma più



diretta dell'accesso immediato alla distribuzione del ricavato quanto attraverso la mera prenotazione della distribuzione garantita dal meccanismo dell'accantonamento, tant'è che, qualora il momento dell'intervento (successivo all'udienza deputata alla verifica dei crediti o all'udienza in cui questa deve essere fissata) precluda la possibilità di disconoscimento del credito non titolato, il creditore *sine titulo* deve ritenersi equiparato a quello disconosciuto (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 774 del 19/01/2016).

23. Detto altrimenti, il sub-procedimento *de quo* costituisce requisito per l'accesso del creditore – in mancanza di un titolo esecutivo – alla distribuzione del ricavato e presidia un interesse pubblico processuale alla regolarità e celerità della ripartizione: va rilevato, infatti, che gli effetti dell'eventuale accantonamento *ex art.* 510, comma 3, cod. proc. civ. (al quale ha diritto l'intervenuto *sine titulo* il cui credito sia stato disconosciuto nel sub-procedimento, a condizione che abbia tempestivamente avviato l'azione per ottenere il titolo esecutivo) incidono sulla durata del processo esecutivo (interesse pubblicistico di rango costituzionale), oltre che sulla soddisfazione dei creditori concorrenti, anch'essi legittimati (come il debitore esecutato) a dolersi della mancata effettuazione della prescritta udienza di verifica.

24. A riprova di quanto ora affermato e contrariamente a quanto opinato dal giudice dell'esecuzione di Padova (secondo cui la verifica del credito non titolato poteva darsi per effettuata in ragione del silenzio dei debitori, presenti all'udienza *ex art.* 569 cod. proc. civ., che non avevano contestato la pretesa della Banca Patavina), l'instaurazione del procedimento *ex art.* 499, commi 5 e 6, cod. proc. civ. non avviene su impulso di parte e spetta invece al giudice – *ex officio* e con l'ordinanza con cui è disposta la vendita o l'assegnazione – fissare un'apposita e distinta udienza per la comparizione del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, disponendone la notifica a cura di una delle parti.



25. Quanto al momento processuale in cui il creditore concorrente può dolersi dell'irritualità dell'intervento non titolato o della sua collocazione nel riparto, si richiama quanto già statuito da questa Corte (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7107 del 09/04/2015), secondo cui «La contestazione della ritualità dell'intervento per credito carente di qualsiasi titolo e per mancanza anche dei presupposti surrogatori dell'art. 499 cod. proc. civ. integra invece – a meno che non sia insorta prima della distribuzione specifica controversia, la cui soluzione sia indispensabile per lo sviluppo o il prosieguo del processo – una controversia distributiva. Così, tale contestazione può essere proposta dal creditore titolato a seconda delle peculiarità del processo esecutivo cui afferisce, finché il giudice dell'esecuzione non abbia considerato, ai fini della distribuzione della somma ricavata, anche l'intervento non titolato od equiparato.»; del resto, solo al momento della distribuzione del ricavato può sorgere l'interesse (art. 100 cod. proc. civ.) del creditore a tale contestazione, poiché in precedenza non vi è un pregiudizio che gli possa concretamente derivare.

26. L'indefettibilità dell'udienza di verifica dei crediti va affermata anche nella peculiare fattispecie in esame e, cioè, in un'espropriazione forzata nella quale il creditore *sine titulo* sia intervenuto in virtù di una garanzia prestata a favore di un soggetto estraneo al processo esecutivo: l'esecuzione *de qua*, infatti, era stata intrapresa da Avia Pervia (dante causa di BPER Banca) nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED], i quali avevano garantito, quali terzi datori di ipoteca sui loro immobili, il credito di Banca Patavina di Credito Cooperativo di Sant'Elena e Piove di Sacco (dante causa di [REDACTED]) nei confronti di [REDACTED] (soggetto terzo) in relazione al concesso fido bancario.

Nella sentenza impugnata e nel controricorso si sostiene, invece, che, nel caso in esame, la celebrazione dell'udienza di verifica dei crediti non si sarebbe comunque potuta svolgere perché nessuno degli



esecutati, in quanto terzi datori d'ipoteca e privi di un debito nei confronti dell'interveniente, avrebbe ivi potuto esercitare le prerogative ex art. 499, comma 6, cod. proc. civ. è, cioè, «dichiarare quali dei crediti per i quali hanno avuto luogo gli interventi egli intenda riconoscere in tutto o in parte».

27. In proposito si osserva che la menzionata norma stabilisce che «il giudice fissa ... udienza di comparizione davanti a sé del debitore ... All'udienza di comparizione il debitore deve dichiarare quali dei crediti ... egli intenda riconoscere in tutto o in parte ... Se il debitore non compare, si intendono riconosciuti tutti i crediti ...». Già sotto il profilo letterale, dunque, la disposizione prevede, l'esigenza di un'apposita udienza e di una specifica notificazione al debitore, posto che a questo spetta il potere processuale di riconoscere (o disconoscere), totalmente o parzialmente, i crediti degli intervenuti privi di titolo esecutivo.

28. All'udienza del sub-procedimento di verifica dei crediti, pertanto, devono essere convocati sia l'esecutato, sia il debitore principale (se diverso dall'esecutato) legittimato ad esercitare il potere processuale di riconoscimento/disconoscimento, in applicazione di quanto disposto dall'art. 604, comma 2, cod. proc. civ. per l'esecuzione contro il terzo proprietario (in proposito, v. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10808 del 05/06/2020).

29. Il Collegio non ritiene condivisibile l'opinione del Procuratore Generale che – pur condividendo l'affermazione sull'indefettibilità del sub-procedimento di verifica dei crediti ai fini dell'accesso al riparto – ipotizza che nel caso *de quo* il creditore non titolato intervenuto contro il terzo datore di ipoteca vada equiparato al creditore disconosciuto o intervenuto tardivamente e che, come tale, per partecipare alla distribuzione del ricavato o conseguire l'accantonamento, debba munirsi necessariamente di un titolo esecutivo contro il debitore principale.

30. Si osserva, infatti, che – pur se in via eccezionale rispetto alla regola dell'intervento *cum titulo* – il creditore che vanta diritti di



prelazione risultanti da pubblici registri sul cespite pignorato può intervenire nel processo espropriativo e anche fruire del riconoscimento del proprio credito nel sub-procedimento ex art. 499, commi 3, 5 e 6, cod. proc. civ. oppure ottenere, sussistendone i presupposti, l'accantonamento ex art. 510, comma 3, cod. proc. civ.; sarebbe contraddittorio ammettere l'intervento *sine titulo* nell'esecuzione contro il datore d'ipoteca e, poi, non attribuire a quell'intervento alcuno dei (potenziali) effetti vantaggiosi per il creditore interveniente, che sarebbe sempre (e non soltanto nel caso di disconoscimento del suo credito) costretto a procurarsi un titolo esecutivo (contro il debitore principale estraneo al processo) per accedere al riparto.

31. Nella fattispecie in esame è pacifico che l'udienza ex art. 499, comma 6, cod. proc. civ. non si sia svolta, né in confronto degli esecutati [REDACTED], né con la convocazione del debitore principale ([REDACTED]), debitrice, in forza del contratto di apertura di credito, della Banca Patavina).

32. Va poi valutato che la controricorrente ha reiteratamente avanzato (sin dalla fase distributiva dell'espropriazione e finanche col controricorso) istanza di rimessione in termini per provvedere all'udienza di verifica dei crediti (e agli adempimenti ad essa connessi).

33. Si è già affermato che alla fissazione di detta udienza deve provvedere *ex officio* il giudice dell'esecuzione ed è evidente che ad un'eventuale sua mancanza la parte interessata (*id est*, il creditore *sine titulo*) possa porre rimedio avanzando una richiesta *ad hoc*. Tuttavia, è onere del creditore interessato – e, quindi, del creditore che dispiega l'intervento – avanzare tempestivamente la predetta istanza affinché l'udienza si possa svolgere durante la fase liquidativa del processo esecutivo: e tanto non solo perché l'art. 499, comma 5, cod. proc. civ. ne prescrive la celebrazione entro 60 giorni dall'ordinanza di vendita, ma soprattutto perché la verifica dei crediti è – si ripete – funzionale alla regolarità e celerità della ripartizione.



34. Ne consegue che, una volta iniziata la fase distributiva, non possono essere accolte né l'istanza di fissazione dell'udienza per la verifica, né quella volta ad una rimessione in termini del creditore rimasto inerte, in disparte la considerazione della ardua configurabilità della sussistenza dei rigorosi presupposti per detta rimessione, attesa la libertà e volontarietà della scelta di condotta processuale – omissione dell'istanza di fissazione dell'udienza – cui si intendeva porre rimedio.

35. In conclusione, si devono formulare i seguenti principi di diritto:

«Il creditore che, al momento del pignoramento, ha un diritto di prelazione risultante da pubblici registri (nella specie, ipoteca iscritta contro gli esecutati) può intervenire nel processo di espropriazione forzata anche se non munito di titolo esecutivo, senza che siano necessari il deposito e la notifica dell'estratto autentico notarile delle scritture contabili, adempimenti che sono invece prescritti per i creditori *sine titulo* titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili ex art. 2214 cod. civ.»;

«Il sub-procedimento di verifica dei crediti dei creditori intervenuti senza titolo esecutivo – che è disciplinato dall'art. 499, commi 5 e 6, cod. proc. civ. e trova un antecedente adempimento nell'onere di notifica dell'atto di intervento – costituisce requisito per l'accesso dei predetti creditori alla distribuzione del ricavato e presidia un interesse pubblico processuale alla regolarità e celerità della ripartizione, sicché spetta *ex officio* al giudice, con l'ordinanza con cui è disposta la vendita o l'assegnazione, fissare un'apposita e distinta udienza per la comparizione del debitore e dei creditori intervenuti *sine titulo*, disponendone la notifica a cura di una delle parti.»;

«Se il giudice dell'esecuzione omette di fissare l'udienza prevista dall'art. 499, commi 5 e 6, cod. proc. civ., è onere del creditore interessato avanzare tempestivamente istanza per la sua fissazione, affinché l'udienza si svolga durante la fase liquidativa del processo esecutivo; ne consegue che, una volta iniziata la fase distributiva, non



possono essere accolte né la richiesta volta alla fissazione dell'udienza di verifica dei crediti, né quella volta alla rimessione in termini del creditore rimasto inerte.»;

«La contestazione della ritualità dell'intervento per credito carente di qualsiasi titolo e per mancanza anche dei presupposti surrogatori dell'art. 499 cod. proc. civ. integra una controversia distributiva e può essere proposta dal creditore concorrente quando, ai fini della distribuzione della somma ricavata, sia stato considerato pure l'intervento non titolato od equiparato.»;

«In caso di intervento nell'esecuzione immobiliare di un creditore privo di titolo esecutivo, ma avente una garanzia ipotecaria prestata dall'esecutato per il debito di un soggetto estraneo al processo esecutivo, all'udienza ex art. 499, commi 5 e 6, cod. proc. civ. del sub-procedimento di verifica dei crediti devono essere convocati sia l'esecutato, sia il debitore principale, il quale è legittimato ad esercitare il potere processuale di dichiarare quali dei crediti per i quali hanno avuto luogo gli interventi *sine titulo* egli intenda riconoscere, in tutto o in parte, o, alternativamente, disconoscere.».

36. In applicazione dei principî sopra riportati, la sentenza impugnata dev'essere cassata.

37. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito: l'opposizione ex artt. 512 e 617 cod. proc. civ. promossa da BPER Banca va accolta e il credito dell'intervenuta *sine titulo* escluso dal riparto; per il noto carattere meramente rescindente dell'opposizione agli atti esecutivi, compete al giudice dell'esecuzione, definitivamente annullato – con la presente decisione nel merito ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ. – il provvedimento di approvazione di quel riparto che contemplava il credito dell'intervenuta, adottarne altro in linea coi qui affermati principî di diritto.



38. Per la novità delle questioni trattate e per la peculiarità della fattispecie esaminata, il Collegio ritiene di disporre la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

**P. Q. M.**

La Corte

rigetta il primo e il secondo motivo;

accoglie il terzo, il quarto e il quinto motivo;

cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione distributiva promossa da BPER Banca;

compensa le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 5 aprile 2022.

Il Consigliere estensore  
(*Giovanni Fanticini*)

Il Presidente  
(*Franco De Stefano*)

